UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
in Trentino

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -

Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Provincia autonoma di Trento

ASSE 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Azione 1.2.1 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

VADEMECUM AVVISO N. 6/2017

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo in ambito RIS3

Il presente vademecum è rivolto ai beneficiari dell'avviso FESR 6/2017 e costituisce documento di riepilogo delle condizioni di accesso al sostegno finanziario e di guida nella realizzazione dei progetti approvati. **In ogni caso la disciplina applicabile trova fondamento nelle disposizioni contenute, o richiamate, solo ed esclusivamente nell'avviso medesimo, cui si rimanda per ulteriori dettagli.**

PREMESSA

Si ricorda che le iniziative promosse dall'avviso 6/2017 sottostanno:

- alle regole specifiche di ammissibilità della spesa del Programma Operativo Fesr 2014-2020;
- alla normativa comunitaria e nazionale;
- alla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» e relativi criteri e modalità applicative di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1045/2017 e s.m., per quanto non direttamente disciplinato dall'avviso.

Rimandando all'allegato 1 dell'avviso n. 6/2017 per quanto riguarda le spese ammissibili, si ricorda, in particolare, che **non sono ammissibili:**

- iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- gli investimenti realizzati in economia;
- operazioni di leasing;
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- interessi debitori e interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari ivi compresi eventuali costi legati al rilascio di fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie;
- contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), anche se non recuperabile;
- pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- ammortamenti di strumenti e attrezzature usati, anche se acquistati appositamente per il progetto di ricerca, o in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche;
- servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate.

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di ricerca dovrà essere concluso e rendicontato entro il **31 gennaio 2020.** E' consentita **1** sola proroga, per un periodo massimo di 3 mesi, su domanda motivata, da presentarsi ad APIAE prima del termine di conclusione delle iniziative.

Le spese ammissibili ad agevolazione sono **esclusivamente** quelle a carico dell'impresa istante e riguardano esclusivamente le spese da sostenere dal beneficiario per la realizzazione del progetto di ricerca sul territorio della Provincia autonoma di Trento e riferibili pertanto ad una unità ivi localizzata.

Resta fermo il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento 651/2014. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto **prima** dell'avvio del progetto, intendendosi per *«data di avvio»* la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente

vincolante un impegno allorquando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi. Ciò premesso, qualora in sede di rendicontazione emergesse che il progetto è già stato avviato prima della presentazione della domanda, si procederà alla revoca totale del contributo concesso, con obbligo di restituzione di eventuali somme percepite a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento indicato dalla Commissione Europea.

Tutti i documenti giustificativi della spese (fatture o documenti contabili aventi pari valore probatorio) ed i relativi pagamenti devono riportare data **non** successiva al termine di conclusione e rendicontazione del progetto **(31 gennaio 2020)**, eventualmente prorogato.

REQUISITI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Fatto salvo il caso dell'anticipo previsto dal punto 3 dell'allegato 4 *"Rendicontazione ed erogazione del finanziamento"* dell'avviso 6/2017, per i progetti finanziati sull'Avviso 6/2017, l'erogazione del contributo avviene a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, alle seguenti condizioni:
- se il beneficiario della concessione è un'impresa non avente sede legale o unità operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento, avvenuta costituzione dell'unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento, con attività svolta in uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 7, tabella A) dell'avviso, secondo quanto previsto all'allegato *4 "Erogazione del finanziamento"* dell'avviso 6/2017;
- presentazione e verifica amministrativa della documentazione elencata nell'allegato 4 *"Erogazione del finanziamento"* dell'avviso 6/2017, comprensiva dei giustificativi di spesa e pagamento entro il termine di rendicontazione;
- verifica da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione della regolare esecuzione dell'iniziativa, secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato;
- verifica del rispetto degli obblighi, verificabili alla data dell'accertamento amministrativo, previsti all'*allegato 5 "Obblighi dei beneficiari e revoche"* dell'avviso 6/2017, dalla L.p. 6/99 e s.m. e dai relativi criteri di agevolazione.

L'erogazione è inoltre subordinata alla verifica dell'assenza in capo al beneficiario di altri aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea.

Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo originariamente concesso verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato, con recupero di eventuali somme erogate in eccesso, maggiorate degli interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento indicato dalla Commissione Europea.

PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Nel rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, l'avvio del progetto deve essere **successivo** alla data della domanda. Per avvio del progetto si intende quanto precisato nel paragrafo **CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.**

Al fine di verificare il termine iniziale e finale di ammissibilità delle spese, la documentazione comprovante la data di avvio del progetto dovrà essere prodotta in sede di rendicontazione finale delle spese. L'ultimo dei pagamenti ammissibili dovrà riportare valuta di addebito **non** successiva al termine di rendicontazione di cui al punto 9 dell'Avviso 6/2017 **(31 gennaio 2020), eventualmente prorogato.**

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE

Le spese previste a costi reali devono essere riconducibili al progetto di ricerca approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, regolarmente contabilizzate, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine, i beneficiari si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

➔ divieto di pagamento in contanti, tramite assegno bancario o di pagamenti che non comportino un effettivo pagamento monetario (es. compensazioni di spesa);

➔ indicazione del Codice Unico di Progetto - CUP - comunicato da APIAE, sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa (es. ordini o contratti, compresi i contratti di collaboratori coordinati e continuativi), già in origine da parte del fornitore e nella causale del bonifico.

➔ sui documenti giustificativi di spesa e pagamento (fatture e bonifici), emessi antecedentemente alla data di comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Spesa sostenuta per progetto presentato su PO FESR 2014-20 della Provincia autonoma di Trento**".

Per quanto riguarda le spese di personale rendicontate secondo i costi unitari standard (UCS), il CUP va apposto dall'impresa su *time sheet* e ordini di servizio del personale coinvolto.

La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta, ad eccezione degli F24 relativi alle spese di personale, porta alla non ammissibilità della spesa. Sono tuttavia applicabili le disposizioni in materia di regolarizzazione del CUP previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 19 luglio 2019.

Nel rimandare per ulteriori dettagli al testo della deliberazione, si evidenzia che:

- prima del rendiconto alla struttura competente per la liquidazione del contributo, il beneficiario può provvedere alla regolarizzazione dei giustificativi apponendo il CUP in modo indelebile sull'originale o, se questo è in formato elettronico, su una copia da utilizzare per il rendiconto e che deve essere trattenuta agli atti dell'impresa, da esibire in caso di controllo;
- in sede di verifica del rendiconto già presentato, la struttura competente per la liquidazione del contributo dovrà richiedere al beneficiario la regolarizzazione dei giustificativi nelle medesime forme.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE

I pagamenti devono essere regolati attraverso:

- uno o più bonifici bancari per singolo documento di spesa, che dovranno riportare il pagamento del solo documento di spesa agevolabile. I bonifici devono riportare il numero e la data del documento di spesa. Il numero e la data del documento di spesa da riportare nel documento di pagamento può essere costituito anche da numero e anno o solo dal numero, qualora il fornitore dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell'impresa e non per anno solare. **Non sono ammessi bonifici cumulativi di più documenti di spesa, ad esclusione dei pagamenti di spese del personale (es. stipendi, ritenute fiscali e previdenziali)**;
- carta di credito aziendale, **limitatamente agli acquisti telematici.** In tale ipotesi, oltre all'estratto conto della carta di credito, riportante l'addebito della spesa rendicontata, dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario dal quale figuri l'addebito del saldo debitorio della carta;

Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione. Non sarà considerata valida a titolo di quietanza della spesa la mera liberatoria resa dal fornitore. Non sono ammessi pagamenti parziali dei documenti di spesa. In tal caso l'importo totale del documento di spesa viene escluso dal finanziamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ad avvenuto completamento dell'intervento ed entro il termine di rendicontazione del 31 gennaio 2020, eventualmente prorogato, deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:
a) relazione tecnica finale, firmata dal responsabile scientifico della ricerca, attestante il progetto di ricerca svolto e i suoi risultati;
b) relazione contabile, redatta in conformità al facsimile predisposto dalla struttura provinciale competente, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, che dovrà contenere la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca, corredata di attestazione che le medesime afferiscono esclusivamente al progetto di ricerca;
c) documentazione attestante le spese sostenute a costi reali (copia delle fatture, delle note spese o della documentazione equipollente, contratti, libro cespiti; contratto registrato di cessione di brevetti, know how, contratto di consulenza, timesheet- foglio presenze, debitamente firmato dal dipendente e controfirmato da parte del legale rappresentante);
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese come riportato al punto *"Obblighi di tracciabilità e modalità di pagamento"*, escluse quelle relative alle spese rendicontate secondo i parametri di UCS;
e) copia semplice dell'estratto del libro dei cespiti, da cui risulti l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature agevolate;
f) perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la congruità della spesa relativa all'acquisto degli strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad Euro 250.000,00;
g) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
- di non aver presentato altre domande di agevolazione per il medesimo progetto di ricerca o per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale della L.p. 6/99 e s.m.;
- di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- di non aver rendicontato, anche su altri progetti, un numero di ore annue per singolo dipendente superiore a 1.720;
h) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione.

Per le spese di personale dipendente rendicontate secondo UCS deve essere presentata la seguente documentazione giustificativa delle spese:
- contratto di lavoro;
- ordine di servizio del personale coinvolto nel progetto, con l'indicazione della qualifica, dell'attività da svolgere e dell'impegno previsto sul progetto (espresso in ore/persona) firmato dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata per presa visione da parte del lavoratore;
- *timesheet* analitico del personale, debitamente firmato dal dipendente e controfirmato da parte del legale rappresentante.

Per le spese relative ai **collaboratori**, rendicontate a costi reali, vanno trasmessi contratto di collaborazione e buste paga, nonché la documentazione giustificativa di pagamento, come indicata ai punti *"Obblighi di tracciabilità delle spese"* e *"Modalità di pagamento delle spese"* del presente vademecum. In particolare, per quanto riguarda il versamento di oneri fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi è necessario trasmettere copia degli F24 quietanzati, ovvero estratti dal cassetto fiscale, attestanti l'avvenuto versamento di tali oneri e contributi.

Nel caso in cui il pagamento degli oneri fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi dei collaboratori coinvolti nel progetto di ricerca sia avvenuto mediante un unico F24, per l'intera

azienda, è necessario dettagliare l'importo totale pagato con l'F24 tramite la compilazione di apposita attestazione, di cui si allega facsimile (**allegato 1**). In detto attestazione devono essere esplicitati:

a) i dati dei pagamenti relativi a ciascuno dei collaboratori coinvolti nel progetto di ricerca;
b) per il restante personale non coinvolto nel progetto, i cui oneri siano stati pagati con il medesimo F24 presentato in rendicontazione, deve essere indicato il saldo totale degli oneri versati, tramite la compilazione della sezione *"altro personale"*;
c) ove siano stati versati altri oneri con il medesimo F24 rendicontato, ad esempio IVA o ritenute di acconto, dovrà essere indicato il saldo complessivo di detti importi compilando la voce *"altri oneri"*.

Si precisa che il documento estratto dal cosiddetto *"cassetto fiscale"* ha la medesima valenza dell'F24 quietanzato. Nel caso si produca tale ultimo modello, lo stesso dovrà riportare nel riepilogo tutti i dati riferibili al pagamento e all'ordinante.

In assenza di tale documentazione, sarà possibile riconoscere ad agevolazione solamente la spesa relativa alle retribuzioni nette effettivamente versate al collaboratore.

Qualora per l'erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione:
a) Vincoli di mezzi propri
a.1 qualora non siano già depositati presso l'Ente istruttore o presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice dell'ultimo bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso. In alternativa, attestazione relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo pari almeno al 50% della spesa prevista.
b) Vincoli occupazionali
b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione secondo facsimile redatto dall'Ente istruttore.

La congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa a strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad Euro 250.000,00 è attestata:
a) dal valore indicato nelle fatture di spesa per beni di importo fino ad Euro 250.000,00;
b) da perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato, presentata in sede di rendicontazione delle spese, per beni di importo superiori ad Euro 250.000,00.

L'Ente istruttore, anche su richiesta del Comitato per la ricerca e l'innovazione, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a **un mese**.

In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al precedente punto, l'Ente istruttore dispone, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

Per l'eventuale conversione in Euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il documento di pagamento presentato per ottenere il contributo previsto dall'Avviso 6/2017.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

La documentazione per l'erogazione del contributo deve essere presentata all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it,** oppure, qualora disponibile, tramite il portale dei servizi al cittadino, sezione imprese e professionisti https://www.servizionline.provincia.tn.it, previa apposita registrazione alla predetta piattaforma.

APIAE comunicherà, con adeguato anticipo, sul proprio sito (www.apiae.provincia.tn.it) e sul sito istituzionale della provincia (www.provincia.tn.it) la data in cui sarà disponibile la rendicontazione tramite il portale dei servizi al cittadino: da tale momento, la rendicontazione avverrà **esclusivamente** tramite il portale, come di seguito specificato, come specificato nelle istruzioni per gli utenti presenti sul portale dei servizi al cittadino, sezione imprese e professionisti .

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

1) realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione. Il mancato rispetto del termine di conclusione e rendicontazione del progetto comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di conclusione e rendicontazione. Su proposta del Comitato possono inoltre essere posti vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca. Il mancato rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso qualora, sentito il parere del Comitato, le difformità, rispetto alle previsioni, siano tali da pregiudicare il buon esito della ricerca. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, previo parere favorevole del Comitato, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari all'ottenimento dei risultati del progetto e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti. Nel caso di raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca, non è disposta la revoca del contributo se il Comitato ritiene che comunque la ricerca sia stata realizzata ed abbia comportato risultati significativi per l'impresa e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

2) realizzare il progetto di ricerca secondo il piano finanziario approvato dal Comitato. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate all'allegato 1 dell'avviso 6/2017, nel limite del 30% di ciascuna voce. Tali modifiche sono ammesse purché non vengano alterate le finalità del progetto e siano validate dal comitato in sede di accertamento. Tale compensazione deve essere intesa nel senso che l'importo di una voce di spesa può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo di altre voci, riduzione che può essere anche superiore al 30%;

3) assicurare il radicamento territoriale dell'impresa: obblighi per imprese che svolgono attività di produzione di beni e servizi. La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di ricerca comporta l'obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca a fini produttivi in modo da assicurare il radicamento territoriale del beneficiario e di accrescerne la competitività. A tale fine, i soggetti beneficiari devono:
- mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 5 anni successivi a quello del pagamento del saldo; ovvero, per i centri di ricerca, l'attività di ricerca per i 10 anni successivi al completamento del progetto. In caso di sospensione dell'attività, i termini sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Decorso il periodo di sospensione, si applicano le disposizioni in materia di violazione dell'obbligo di radicamento territoriale;

- garantire il rispetto di eventuali vincoli economico-finanziari o occupazionali disposti col provvedimento di concessione.
La violazione dell'obbligo di radicamento territoriale comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

4) non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di tre anni dal termine del progetto di ricerca. Il mancato rispetto comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti al termine di rispetto dell'obbligo, calcolata sul valore di cessione del prototipo qualora lo stesso sia inferiore alla spesa ammessa ovvero sul contributo concesso qualora il valore di cessione del prototipo sia superiore alla spesa ammessa. In caso di cessione del prototipo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del punto 4.2. dei criteri per la ricerca, il contributo viene corrispondentemente rideterminato, detraendo dalla spesa ammessa il valore di cessione del prototipo stesso.

5) raggiungere un livello di mezzi propri del 15%, arrotondato ai 1.000,00 Euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa. Tale livello, calcolato secondo le modalità previste al punto 8.2.4. dei criteri per la ricerca dovrà essere mantenuto per i tre esercizi successivi al completamento del progetto di ricerca. In caso di mancato raggiungimento o mantenimento del livello di mezzi propri si applicano le sanzioni previste al punto 7.2. dei criteri per la ricerca. In alternativa, il beneficiario può presentare, di norma prima dell'erogazione del saldo del contributo, un'attestazione relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo pari almeno al 50% della spesa prevista; tale attestazione può essere inviata anche successivamente all'erogazione con richiesta di sostituzione del vincolo di mezzi propri fissato a decorrere dall'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda o dall'esercizio precedente qualora in bilancio non risulti ancora approvato.

6) al fine di accedere alle agevolazioni, le nuove imprese, costituite da meno di 12 mesi alla data di pubblicazione dell'avviso 6/2017 (new.co.), dovranno assicurare un positivo impatto in termini occupazionali derivante dallo svolgimento del progetto di ricerca, in particolare assicurando un incremento del livello occupazionale dell'unità locale sita in provincia di Trento, così come dichiarato al momento della presentazione della domanda, di un numero di unità lavorative annue (U.L.A.) pari a:

- 2 ULA per domande di importo compreso tra 300.000,00 e 500.000,00 Euro
- 4 ULA per domande di importo compreso tra 500.000 e 1 milione di Euro,
- 6 ULA per domande di importo compreso tra 1 e 1,5 milioni di Euro.

Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa con un contratto di durata non inferiore a 1 anno, operanti sul territorio provinciale: sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria. In caso di mancato raggiungimento o mantenimento del livello occupazionale previsto, i contributi sono ridotti di 20.000 Euro per ogni ULA mancante, tenendo conto del periodo di inadempimento;

7) comunicare tempestivamente all'Ente istruttore qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui al successivo punto h); qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;

8) rispettare i termini di avvio e rendicontazione del progetto. Nel caso in cui risulti che il progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione e nel caso in cui non venga rispettato il termine per la rendicontazione delle spese, viene disposta la decadenza del contributo;

9) mettere a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;

10) rispettare gli ulteriori obblighi indicati di seguito:

10.a) **accettare i controlli di cui al punto 10 dell'avviso 6/2017** e, più in generale, ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in virtù dall'avviso 6/2017, dall'atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 *"sugli incentivi alle imprese"*, consentendo l'accesso ai locali dell'azienda e collaborando per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione del contributo: in caso contrario, viene disposta la decadenza del contributo.
10.b) **applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi** e gli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni di obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:

i) la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
ii) la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
iii) per le violazioni di cui alla lettera ii) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera ii) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere ii) e iii), con sentenza passata in giudicato, è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera iii) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;

10.c) **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo degli aiuti** di cui all'avviso 6/2017; in caso di violazione viene disposta la decadenza del contributo;

10.d) **adempiere agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto,** come definiti nell'allegato *6 "Obblighi di Informazione e pubblicità"* dell'avviso 6/2017. In caso di violazione di tali obblighi, l'Amministrazione comunicherà specifiche prescrizioni di adeguamento, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato, verrà disposta la decadenza totale del contributo se la violazione comporta l'impossibilità di mantenere il finanziamento europeo per l'iniziativa in oggetto;

10.e) **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata, secondo quanto indicato nell'allegato 4 *"rendicontazione ed erogazione del finanziamento"* dell'avviso 6/2017, apponendo il CUP ovvero la dicitura sostitutiva, sulla documentazione di spesa, ad eccezione degli F24 relativi alle spese di personale. La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità della spesa;

10.f) **presentare documentazione veritiera.** La presentazione di documentazione non veritiera

comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice a richiesta dell'organismo istruttore. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni previste al punto 7.1.3, comma 1, lettera a) e b) dei criteri per la ricerca, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione;

10.g) **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e rendicontata deve essere mantenuta disponibile secondo le seguenti indicazioni. Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta alla Provincia autonoma di Trento, alla Commissione Europea e alla Corte dei conti europea per un periodo di dieci anni a decorrere dal termine ultimo di rendicontazione del progetto di cui alla sezione 9 dell'avviso 6/2017 **(31 gennaio 2020, eventualmente prorogato).** I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

10.h) **rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni** di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine;

10.i) in caso di **modificazione soggettiva del beneficiari**o delle agevolazioni, conseguente a cessione, conferimento d'azienda, fusione ecc, qualora tali operazioni avvengano dopo l'erogazione del contributo, il soggetto subentrante deve presentare, al massimo **entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente istruttore**, dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi derivanti dall'avviso 6/2017. La mancata presentazione della predetta dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni riportate al successivo punto *"Modifica del soggetto beneficiario"*.

Ai fini del monitoraggio degli obblighi sopra indicati, il Comitato può richiedere al beneficiario la presentazione di una apposita relazione.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULL'OBBLIGO DI RADICAMENTO TERRITORIALE

La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa costituiscono violazione degli obblighi di radicamento territoriale. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa intervenuti prima del completamento del progetto, viene disposta la decadenza totale del contributo. La cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.
La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini di radicamento territoriale.

Non costituiscono invece violazioni degli obblighi di radicamento territoriale:
a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16,

comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui allegato 4 dell' avviso 6/2017, *"Rendicontazione ed erogazione del finanziamento"*;
b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui allegato 4 dell' avviso 6/2017, *"Rendicontazione ed erogazione del finanziamento"*.

MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

In caso di modificazione soggettiva relative al soggetto richiedente, rientrante nei casi indicati al precedente punto, il soggetto subentrante deve presentare domanda di trasferimento del contributo **entro 60 giorni dall'evento**, allegando la documentazione prevista all'allegato 4 dell' avviso 6/2017, *"Rendicontazione ed erogazione del finanziamento"*.

Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della domanda di subentro e della documentazione prevista o nel caso non possa essere disposto il trasferimento per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nell'avviso 6/2017, verrà disposta la revoca totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati.

SPECIFICAZIONI IN MATERIA DI REVOCA

In caso di violazione degli obblighi indicati nei precedenti punti, si applicano le sanzioni ivi previste. La revoca totale o parziale del contributo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento indicato dalla Commissione europea.

Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni, nel limite del contributo concesso.

I procedimenti di decadenza totale o parziale del contributo sono in capo ad APIAE, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 *"sugli incentivi alle imprese"* e la disciplina da essa dettata o a cui essa rimanda. In ogni caso, è garantito il contraddittorio tra l'Amministrazione provinciale e i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI MONITORAGGIO

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

In particolare essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di intervento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I beneficiari si impegnano, inoltre, a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base all'Avviso 6/2017. In particolare si ricordano i seguenti obblighi:

1. pubblicità del progetto, durante e dopo la sua realizzazione, su sito web aziendale;
2. per progetti che hanno ricevuto un contributo superiore a 500.000 euro: pubblicità del progetto, durante e dopo la sua realizzazione, tramite cartellone (in corso di progetto) e tramite cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni o targa permanente (entro 3 mesi dalla conclusione dal completamento del progetto);
3. per progetti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro: pubblicità del progetto, durante e dopo la sua realizzazione, tramite poster collocato presso l'unità operativa aziendale;

Per l'adempimento dei suddetti obblighi si rinvia all'allegato 6 dell'Avviso 6/2017 e alla guida per l'utilizzo dei materiali promozionali, scaricabile al seguente link: https://fesr.provincia.tn.it/Programmazione-2014-2020/Programmazione-FESR-2014-2020/Normativa-e-Documentazione/Normativa-e-documentazione-provinciale/VADEMECUM-OBBLIGHI-IN-MATERIA-DI-COMUNICAZIONE-DEI-BENEFICIARI-FESR-2014-2020

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Autorità di gestione – Servizio Europa al seguente indirizzo mail: *serv.europa@provincia.tn.it*

Allegato 1: Facsmile attestazione pagamento oneri fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi collaboratori coinvolti nel progetto di ricerca

Oggetto: attestazione pagamento *oneri fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi* relativi ai collaboratori rendicontati

Il sottoscritto .....…, nato a …....…, il .....…, residente a ....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa....., dichiara di aver versato completamente agli Enti preposti gli *oneri fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi* dovuti per i collaboratori coinvolti nel progetto dal titolo".....…", come di seguito riportato:

Mese ed anno di riferimento:	Importo totale F24:	(A)*
	Pagato in data:	

Relativo al seguente personale:

Cognome	Nome	Coinvolgimento nel progetto di ricerca: SI/NO	Quota in Euro relativa a ciascun nominativo coinvolto nel progetto (come da F24)
AAA (coll. coinvolto)	Aaa	SI	
BBB (coll. coinvolto)	Bbb	SI	
CCC (coll. coinvolto)	Ccc	SI	
Altro personale		NO	
Altri oneri			
			Totale: (Z)*

* l'ammontare (A) deve essere uguale al totale (Z)

Allega alla presente copia del modello F24 cui si riferisce il prospetto sopra riportato.

Data e firma del legale rappresentante